



## *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie del  
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

mise.AOO\_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0348960.02-10-2018

ALLA ...OMISSIS 1 SRL...

e per conoscenza:

ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI

ALLA DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA  
INDUSTRIALE E LE PMI

### OGGETTO: Start-up innovative – Requisiti alternativi

Con nota mail del 3 settembre u.s., codesta Società ha posto un quesito in tema di requisiti abilitanti in materia di start-up innovative.

Nello specifico si chiede se «*considerato che uno dei requisiti per l'ottenimento nell'iscrizione è spese in ricerca e sviluppo, etc ... .. comma a); che uno dei requisiti è la licenza d'uso di un brevetto industriale ..... comma c); ...omissis 1... in quanto costituita società di sviluppo di software ha la licenza d'uso del brevetto di proprietà di ....omissis 2...; chiede a codesto spettabile servizio un parere di merito, al fine dell'iscrizione nel registro speciale delle imprese startup innovative, da parte della scrivente società ...omissis 1...., ai sensi dell'articolo 25 comma 3 della legge 179/2012, se il requisito della licenza d'uso di brevetto industriale unitamente alla spesa in ricerca e sviluppo sono requisiti che consentono alla costituita Società ...omissis 1... l'iscrizione nel registro speciale delle imprese startup innovative*». Precisa a tal uopo che nello specifico la Società omissis 2... (a sua volta start-up) è uno dei due soci della ...omissis 1...

A tal uopo si evidenzia quanto segue. L'articolo 25 del D.L. 179 del 2012, pone i due requisiti sopra richiamati (privativa industriale e spese in ricerca e sviluppo), quali alternativi tra di loro e non cumulativi, come ad esempio nell'ipotesi delle PMI innovative.

Ne consegue che sarebbe sufficiente uno solo di essi per qualificare la società come start-up innovativa. Ovviamente la compresenza dei requisiti non è vietata.



Questo Ministero ha avuto più volte occasione di evidenziare che, come ben chiaro nel disposto normativo, il requisito della privativa, può afferire alla società tanto in qualità di titolare, quanto di depositario, quanto ancora (come nella fattispecie) di licenziatario.

È evidente in particolare che nel caso della licenza si crea una scissione tra titolarità in capo ad un soggetto (nella fattispecie il socio fondatore ...omissis 2...) e licenza in capo ad altro soggetto (nella fattispecie la ...omissis 1...). Ciò è consentito dal Codice della proprietà industriale.

Nella specificità delle start-up, e nella connessione rappresentata dal caso oggetto del quesito è solo il caso di ricordare che il requisito della privativa industriale in quanto abilitante, può essere speso unicamente una volta. Non può cioè ammettersi che lo stesso requisito oggettivo (relativo cioè ad una medesima privativa) sia utilizzato da un titolare, da un licenziatario e da n sublicenziatari, ciascuna volta per abilitare una start-up. Se cioè sotto il profilo sostanziale del Codice della proprietà industriale nulla osta alla riutilizzazione in licenza della privativa, sotto il profilo abilitativo delle start-up, questo requisito può essere speso unicamente una volta o dal titolare o dal licenziatario.

F.to M. Fiorentino

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Avv. Mario Fiorentino*)